



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIRABELLI, CAPACCHIONE, VACCARI,
TOMASELLI, PERRONE, MINEO, CONSIGLIO, LUMIA, BUEMI, RICCHIUTI
e DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, anche straniera, a partire dall'inizio della legislatura in materia di gestione dei beni confiscati e di misure di prevenzione.

Come è noto, la legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione antimafia, per la durata della XVII legislatura, le affida come primo compito, all'articolo 1, comma 1, lettera a), quello di «verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali».

Sin dall'avvio dei propri lavori, pertanto, la Commissione ha immediatamente individuato il tema della gestione dei beni sequestrati e confiscati come assolutamente prioritario all'interno della propria attività di inchiesta.

È stata quindi svolta un'ampia istruttoria mediante audizioni, sopralluoghi e approfondimenti a carattere specifico, con il coinvolgimento di soggetti ai massimi livelli istituzionali, amministrativi e della società civile, sia nella sede parlamentare sia direttamente sul territorio nazionale, in ossequio a una funzione di inchiesta parlamentare in cui i peculiari poteri attribuiti alla Commissione dalla legge in base all'articolo 82 della Costituzione sono legislativamente orientati, così come la collocazione sistematica del

medesimo articolo 82, inserito nella Parte seconda della Costituzione, Titolo I, sezione II, «La formazione delle leggi», lascia del resto intendere e suggerire.

All'esito di tale istruttoria, la Commissione parlamentare di inchiesta antimafia ha approvato all'unanimità, nella seduta del 9 aprile 2014, una «relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

Tale relazione è stata inserita nel calendario dei lavori d'Aula sia alla Camera sia al Senato, dando luogo alla circostanza del tutto eccezionale del pronunciamento da parte di entrambe le Camere sulla relazione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Alla luce degli orientamenti delle due Camere, in attuazione del compito di verificare l'attuazione «del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e degli «indirizzi del Parlamento», assegnati dalla legge istitutiva, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno assumere su di sé l'onere non solo dell'indicazione dei principi e criteri direttivi per una riforma del sistema, già contenuti nella relazione approvata il 9 aprile 2014 e fatti propri dalla Camera e dal Senato, ma anche di sviluppare e tradurre tali principi in un complesso di disposizioni organiche, di cui si auspica l'introduzione nell'ordinamento giuridico allo scopo di migliorare l'efficacia delle procedure di prevenzione patrimoniale e l'incisività economica e sociale del sequestro e della confisca dei beni e delle aziende.

La Commissione antimafia ha successivamente approvato il 22 ottobre 2014 una ulteriore relazione, volta a definire un quadro di

revisione organica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché un gruppo di norme di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del medesimo codice.

Su questa complessa e articolata base di lavoro svolta collegialmente dalla Commissione antimafia si fonda il contenuto del presente disegno di legge, firmato dai componenti della Commissione stessa che hanno partecipato più attivamente all'*iter* di elaborazione dell'articolato in oggetto. Tale disegno è dunque il frutto del lavoro che ha avuto inizio in Commissione antimafia con l'approvazione della relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avvenuta il 9 aprile 2014, e si è concluso con l'approvazione, il 22 ottobre scorso, della relazione concernente una revisione organica del codice delle leggi antimafia, cui è allegata la proposta di articolato e di integrazioni al codice stesso.

I contenuti di tale proposta sono riprodotti nel presente disegno di legge, che si compone di 58 articoli, di seguito sinteticamente illustrati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che completa l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di applicazione delle misure di prevenzione aggiungendo gli indiziati dei reati di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, 418 del codice penale, dei delitti contro la pubblica amministrazione, quando siano dediti abitualmente a traffici illeciti o vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali delitti, nonché le persone che risultino dedite alla commissione di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, al fine di aggiornare le ipotesi di pericolosità sociale, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo l'emanazione del decreto legislativo.

Gli articoli 2, 3, 4 e 8, che modificano gli articoli 5, 6 e 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed introducono l'articolo 5-*bis*, sono finalizzati a coordinare i soggetti legittimati alla proposta di applicazione delle misure di prevenzione, aggiungendo il Procuratore nazionale antimafia, prevedendo sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione (fatta salva la creazione di sezioni distaccate per Trapani e Santa Maria Capua Vetere con conseguenti modifiche dell'ordinamento giudiziario); il coordinamento tra il procuratore circondariale, il questore ed il direttore della direzione investigativa antimafia e quello distrettuale, prevedendo che, ove la proposta non sia presentata congiuntamente con il procuratore distrettuale, il Tribunale trasmetta al procuratore distrettuale la proposta affinché venga formulato un parere e sia possibile integrare gli atti o segnalare la pendenza di procedimenti connessi. Sempre nell'ottica del coordinamento, l'articolo 16 introduce all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4-*bis*, prevedendo la trasmissione da parte del procuratore della Repubblica degli atti investigativi sopravvenuti al procuratore generale che sostiene l'accusa in appello e che tali atti siano posti tempestivamente a disposizione della difesa.

L'articolo 5 modifica il procedimento applicativo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che l'avviso di fissazione della udienza contenga la concisa esposizione dei contenuti della proposta, e che il soggetto, ove detenuto fuori dal circondario, partecipi sempre alla udienza nelle forme della videoconferenza, ciò sia per ragioni di sicurezza sia per rendere più effettivi i diritti di difesa. Vengono aggiunti i commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 con la previsione di limiti temporali per la proponibilità di eccezioni di incompetenza, regolando anche gli effetti delle

pronunce sulla competenza in grado di impugnazione (articolo 16 che modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Inoltre vengono stabiliti tempi certi per il deposito dei provvedimenti e viene previsto che, in caso di accoglimento, anche parziale, della proposta, vengano poste a carico del proposto le spese processuali.

L'articolo 6 modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituendo il riferimento alle province con le regioni, alla luce delle riforme di legge e della intervenuta abrogazione delle province.

L'articolo 7 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introducendo i commi 3 e 4 e stabilendo precise regole nel caso in cui la misura di prevenzione personale non venga eseguita o la sua esecuzione sia sospesa per la sopravvenuta detenzione del proposto.

Gli articoli 9, 10 e 11 modificano gli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo la possibilità di confisca, in caso di morte del proposto, non solo nei confronti degli eredi, ma anche nei confronti delle persone fisiche che risultano avere convissuto con il defunto nell'ultimo quinquennio o delle persone giuridiche del cui patrimonio il defunto risultava poter disporre anche indirettamente, e prevedendo un potenziamento degli strumenti di indagine con l'accesso alle banche dati istituzionali dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 12 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo che l'esecuzione del sequestro sia effettuato dalla polizia giudiziaria e non più dall'ufficiale giudiziario, la cui assistenza viene resa eventuale, ove occorra, al fine di accelerare l'esecuzione del provvedimento; viene altresì disciplinato lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ordinato dal giudice delegato.

L'articolo 13 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, prevedendo che, nel caso di provvedimenti di urgenza, il sequestro possa essere emesso dal presidente del tribunale anche senza il parere del procuratore distrettuale che viene previsto in sede di convalida da parte del Tribunale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 23 comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la citazione dei terzi titolari di diritti reali di garanzia ed escludendo la citazione dei terzi titolari di diritti personali di godimento.

L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, escludendo che la disponibilità di beni possa essere giustificata con proventi di evasione fiscale e prevedendo ulteriori cause di sospensione del termine per il deposito del provvedimento di confisca connesse all'esercizio del diritto di difesa (istanza di riconsunzione, integrazione del contraddittorio, impedimento dell'interessato).

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 modificano gli articoli 28, 30 e 31 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed introducono l'articolo 30-bis, modulando la revocazione della confisca sulla base delle norme del codice di procedura penale, togliendo il termine custode, sostituito da amministratore giudiziario, stante il ruolo attivo dei compiti di gestione, prevedendo la possibilità di rateizzare la cauzione e stabilendo che, nel procedimento penale ordinario, deve essere sempre lo stesso giudice delegato ad occuparsi della amministrazione dei beni sino alla definitività del procedimento, nonché precisando che ai procedimenti penali si applicano le norme relative alla gestione ed alla destinazione previste dal libro I, titolo III e IV e dal libro III, titolo II.

Gli articoli 21 e 22 contengono disposizioni in materia di amministrazione e controllo di giudiziario di attività economiche ed aziende, riformulando l'articolo 34 ed inserendo l'articolo 34-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, riprendendo la proposta elaborata dalla Commissione mi-

nisteriale istituita con decreto ministeriale 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, presieduta dal professor Giovanni Fian-daca. Si introducono alcuni strumenti più flessibili per contrastare le infiltrazioni mafiose nel mercato, senza ricorrere alle misure più invasive già consacrate dalla vigente disciplina. Il nuovo articolo 34 rivede la amministrazione giudiziaria, prevedendo una dettagliata disciplina della gestione. Con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del controllo giudiziario, adatto alle ipotesi più attenuate di agevolazione da parte dell'impresa all'attività di persone nei cui confronti è stata proposta misura di prevenzione; il controllo giudiziario viene concepito anche come strumento di controllo in favore dell'impresa che, a seguito di mancato rilascio di certificazione antimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso di affranca-mento dai rischi derivanti dalle contiguità e ottenere così la validazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica in prospettiva di recupero della legalità; conseguentemente, dall'introduzione del controllo giudiziario deriva la necessità di raccordare il testo della disciplina in materia di documentazione antimafia; conseguentemente gli articoli 50, 52, 53 modificano gli articoli 76, 91 e 93 del decreto legislativo settembre 2011, n. 159.

Gli articoli 23, 24 e 25 modificano gli articoli 35, 36 e 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: vengono fissati criteri per la scelta dell'amministratore giudiziario, stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debba essere dato conto in un provvedimento motivato del Tribunale che conferisce l'incarico per evitare meccanismi di selezioni rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascuna procedura ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari; dal canto suo prima di assumere l'incarico l'amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo; si prevede che in caso di

gestioni particolarmente complesse, possano essere nominati più amministratori giudiziari; viene introdotta la previsione in base alla quale gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiu-zione indicandone i componenti e gli oneri, così da sottoporlo all'autorizzazione (previa) del giudice; viene prevista la gestione dei beni da parte degli amministratori giudiziari, sotto la direzione del giudice delegato, fino alla confisca definitiva come specificato nell'articolo 26; per garantire la continuità della gestione si prevede che gli stessi soggetti mantengano i compiti di gestione anche dopo il passaggio di competenza all'Agenzia, salvo espresso e motivato provvedimento di sostituzione da parte della stessa Agenzia. La modifica degli articoli 36 e 41 disegna il contenuto generale della relazione particolareggiata dei beni sequestrati con una specifica e in parte differenziata disciplina della relazione richiesta all'amministratore che si immette in possesso di aziende, come specificato nel successivo articolo 9. L'articolo 36 comma 4 fissa la regola dell'ostensibilità della relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario alle parti, limitatamente ai contenuti inerenti la determinazione del valore di stima. Si prevede il deposito della parte della relazione relativa al valore, l'avviso della cancelleria alle parti, la possibilità di formulare le contestazioni, una previa valutazione di ammissibilità, da parte del giudice, l'eventuale procedimento di accertamento in contraddittorio nelle forme della perizia.

L'articolo 26 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ridisegnando, con innovazione radicale, il profilo dell'Agenzia. La nuova norma prevede che fino alla definitività del provvedimento di confisca l'Agenzia svolga attività di ausilio e di supporto all'Autorità giudiziaria fino alla definitività del provvedimento di confisca proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari

per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione (comma 1), che si occupi, in via esclusiva, della gestione dei beni, della loro destinazione e assegnazione dopo la definitività del provvedimento di confisca. Si prevede che tutte le comunicazioni tra Agenzia e autorità giudiziaria, in senso biunivoco, avvengano per via telematica (comma 2), che l'Agenzia assuma la gestione dei beni dopo la confisca definitiva e fino alla emissione del provvedimento di destinazione avvalendosi di un coadiutore individuato - per evidenti ragioni di economia sistemica - nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, fatta eccezione per il caso in cui non ricorrano casi di gravi irregolarità o incapacità o altri gravi motivi idonei a legittimare la revoca (comma 3). Si prevede una separata e distinta rendicontazione dell'attività di gestione a cui l'amministratore giudiziario è tenuto, per la parte riferibile alla gestione giudiziale e per la parte riferibile alla gestione di competenza dell'Agenzia, con separata approvazione del conto di gestione da parte del tribunale e da parte dell'Agenzia (comma 4). Al fine di facilitare le richieste di utilizzo dei beni confiscati è previsto che entro un mese dal deposito del decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblici sul suo sito *internet* l'elenco dei beni, immobili oggetto del provvedimento ablativo (comma 5).

L'articolo 27 modifica l'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introducendo il comma 2 con il quale si prevede che, trascorsi cinque giorni dall'inoltro per via telematica da parte dell'amministratore giudiziario - autorizzato dal giudice delegato a stare in giudizio - all'Avvocatura dello Stato della richiesta di assistenza legale alla procedura, senza riscontro da parte dell'Avvocato generale dello Stato, il giudice delegato può nominare un libero professionista.

L'articolo 28 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

prevedendo che nell'impartire le direttive generali della gestione, al momento del sequestro, il giudice delegato si avvalga dell'ausilio e del supporto dell'Agenzia. In applicazione del principio di trasparenza della gestione giudiziale si esplicita che gli atti di gestione reclamabili possono essere solo quelli compiuti dall'amministratore giudiziario in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato; si amplia il termine per il reclamo (giorni quindici dalla effettiva conoscenza dell'atto); si prevede che il rito applicabile per il reclamo è quello di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

L'articolo 29 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, norma centrale del nuovo assetto della gestione giudiziale delle aziende ove il sequestro assicuri, a sensi del codice civile, il potere di gestione in capo all'amministrazione giudiziale. Si prevede che l'amministratore giudiziario, individuato secondo il criterio già fissato nel comma 1, e in concreta attuazione del principio di trasparenza della gestione giudiziale, è nominato dal Tribunale con decreto motivato; che la relazione di cui all'articolo 36, da presentare entro sei mesi dall'immissione in possesso, contenga una dettagliata analisi delle concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione dell'azienda con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia concretamente possibile proseguire l'attività secondo parametri di legalità l'amministratore deve proporre la messa in liquidazione dell'impresa (comma 1). È introdotto un comma *1-bis* con cui si definiscono e si ampliano i compiti in questa fase assolutamente centrale per il destino dell'azienda. L'amministratore deve redigere un elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi

dell'articolo 57, comma 1, nonché deve specificare quali crediti originino dai rapporti di cui all'articolo 56, quali siano collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quali riguardino rapporti già esauriti, o non provati, o semplicemente non essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa. La relazione ai sensi dell'articolo 41 è anche il momento per ricostruire, nominativamente, la compagine dei dipendenti, che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, per specificare la natura dei rapporti di lavoro esistenti e, tra questi, quali sono necessari alla prosecuzione dell'attività, per riferire della presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro, per interloquire con dette organizzazioni sindacali al fine di acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. La relazione è trasmessa al giudice delegato ma, nelle more, entro trenta giorni dall'immissione in possesso (comma 1-ter) il giudice delegato adotta i provvedimenti urgenti, autorizza la prosecuzione dell'attività; conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al successivo comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi in generale già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro. È previsto che l'esame della relazione di cui al comma 1 avvenga in camera di consiglio, nel corso di un'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, sentiti se compaiono. L'interloquazione con l'Agenzia fin da questa fase pone le basi per una effettiva attività di ausilio e di supporto dell'Agenzia a favore della gestione giudiziale. Il programma, ove vi siano concrete prospettive di ripresa o di prosecuzione dell'attività, è approvato dal tribunale con decreto motivato (comma 1-quater). Nel lasso temporale che intercorre fra l'immissione in possesso e fino all'approvazione

del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività non operano per le società in sequestro le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-duodecies del codice civile (comma 1-quinquies). È modificato il comma 5 prevedendo che con decreto ministeriale (adottato di concerto dai Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze) sono stabilite modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa. È modificato il comma 6 specificando che nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata, che provvede, ove necessario, e previa autorizzazione del giudice delegato, a quanto previsto alle lettere a) e b) del vigente comma 6, e ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro.

L'articolo 33 modifica il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, specificando che l'acquisto dei beni al patrimonio dello Stato avviene a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca.

L'articolo 34 modifica il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ampliando il novero dei casi in cui la restituzione dei beni confiscati può avvenire per equivalente alle ipotesi in cui i beni medesimi siano stati assegnati per finalità sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto. Il comma 3 prevede che nei casi di restituzione per equivalente il pagamento della somma corrispondente al valore dei beni sia posto esclusivamente a carico del Fondo Unico Giustizia.

L'articolo 36 modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e in particolare: il comma 3, lettera b), prevedendo che l'autorizzazione a mante-

nere al patrimonio dello Stato i beni utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, coerentemente con la nuova disciplina dell'Agenzia, sia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e non del Ministro dell'interno; il comma 3, lettera c), ove si tiene conto della soppressione delle province e si inseriscono tra gli enti che possono ottenere in concessione, a titolo gratuito, dagli enti territoriali un bene confiscato le cooperative a mutualità prevalente senza scopo di lucro.

L'articolo 40 introduce di seguito all'articolo 54 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, un nuovo articolo 54-*bis*, rubricato «Pagamento di debiti anteriori al sequestro», che consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, di procedere al pagamento anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente alla data del sequestro ritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell'attività di impresa. Si tratta di una previsione diretta ad evitare che vengano interrotti quei singoli rapporti commerciali essenziali allo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa da parte di alcuni creditori strategici in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni già scadute alla data del sequestro, prevedendo per tale limitata categoria di crediti la possibilità di procedere ad un pagamento immediato, attribuendogli così natura predecidibile, in assenza di verifica, rimettendo poi, così come previsto all'articolo 59, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal successivo articolo 45, la possibilità agli altri ereditari di impugnare il provvedimento autorizzativo del pagamento.

Sempre nell'ottica di favorire la prosecuzione dell'attività, è stato altresì previsto al comma 2 del nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che in sede di redazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare

l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti, previa verifica sommaria della buona fede.

All'articolo 41 sono state apportate alcune modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive individuali, prevedendo che l'eventuale processo esecutivo sul singolo bene sottoposto a sequestro non possa essere iniziato (regola fissata già dal testo vigente) e, ove iniziato rimanga sospeso (il testo vigente in maniera equivoca afferma che non possa essere proseguita ma non precisa le sorti del procedimento in caso di dissequestro del bene). Dalla sospensione la possibilità di riassunzione in caso di dissequestro, facendo salvi gli effetti prodottosi prima della sospensione in favore del creditore.

È stato espressamente previsto, al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che deve essere sospeso il giudizio civile già pendente diretto a far accettare l'esistenza di un diritto reale o personale di godimento o di garanzia da parte di un terzo su di un bene sottoposto a sequestro. È stata altresì riconosciuta la legittimazione passiva nel giudizio di prevenzione, come previsto nel riformato articolo 24, comma 4, al titolare di un diritto reale di garanzia sui beni sottoposti a sequestro.

L'articolo 42 interviene sulla disciplina dei rapporti pendenti regolamentata all'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo che i contratti relativi al bene o all'azienda sequestrata che non siano stati ancora compiutamente eseguiti anche da una sola delle parti siano sospesi, rimettendo le sorti del rapporto alla valutazione dell'amministratore giudiziario in ordine alla convenienza alla prosecuzione o allo scioglimento del contratto. Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'amministrato è tenuto a sciogliere la riserva sulle sorti del contratto entro il termine previsto per il deposito della prima re-

lazione di cui all'articolo 41 comma 1-*bis* e comunque non oltre sei mesi dall'immissione in possesso. Lo scioglimento dal contratto da parte dell'amministratore non dà diritto al risarcimento del danno nei confronti della procedura. Il contraente conserva il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto.

Agli articoli 43, 44 e 45 si introducono modifiche significative al procedimento di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, intervenendo sugli articoli 57, 58, 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Viene previsto un diverso modello procedurale mutuato dall'esperienza del procedimento di verifica dei crediti delineato dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare. È stato indicato senza possibilità di equivoco che si procede alla verifica dei crediti dopo che è intervenuta confisca di primo grado, ancorché non definitiva. L'anticipazione della fase di accertamento dei diritti dei terzi sui beni sottoposti a misura di prevenzione è diretta a garantire, da un lato, una maggiore tutela all'interesse dei crediti di buona fede a cui viene riconosciuto in tempi relativamente brevi la titolarità del diritto e la possibilità di ottenerne futura soddisfazione; dall'altro la conoscenza del dato effettivo dell'indebitamento, della sua origine e del suo ammontare consente di acquisire elementi utili per un intervento mirato al perseguimento delle finalità proprie della procedura, fornendo elementi utili ai fini della redazione del piano per la prosecuzione dell'attività. Le modifiche introdotte incidono sensibilmente sulla fase del procedimento di verifica, privilegiando quegli aspetti del procedimento che si sono rivelati in grado di garantire una maggiore tempestività nella formazione dello stato passivo ed un ampliamento del contraddittorio tra le parti, anticipando la fase di instaurazione del contraddittorio tra i creditori ed organi della procedura ad una fase addirittura antecedente all'udienza di verifica. Vengono rideterminati i termini previsti, sia quello con-

cesso ai debitori per il deposito delle istanze di accertamento del credito, sia quello di fissazione dell'udienza di verifica in ragione del diverso impianto organizzativo della procedura di accertamento dei crediti qui delineato. La riduzione del termine perentorio in sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento del giudice, previsto per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo di cui al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, tiene conto dell'esigenza di contenimento dei tempi del processo, senza ledere i diritti dei creditori e le loro esigenze difensive, in ragione della valutazione del dato oggettivo che i creditori sono già venuti a conoscenza da diverso tempo dell'esistenza e della pendenza della procedura di prevenzione e sono consapevoli, della necessità che il loro credito prima di essere ammesso al pagamento sia preventivamente verificato. La riduzione del termine iniziale fissato dal giudice per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti è bilanciato dall'allungamento del termine previsto per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, che trova giustificazione nella necessità di un più ampio spazio temporale tra la data di scadenza del termine di presentazione delle istanze dei creditori e la data dell'udienza di verifica, così da consentire all'amministratore di esaminare le domande pervenute e di predisporre un progetto di stato passivo, rassegnando le sue conclusioni con riferimento ad ogni singola domanda. L'amministratore è tenuto a depositare il progetto di stato passivo presso la cancelleria del giudice della prevenzione non oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, così da consentire ai creditori di prenderne visione delle sue conclusioni, di contro dedurre e di presentare osservazioni, nonché di depositare documentazione integrativa. È stato concesso al creditore il termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle proprie osservazioni ed integrazioni documentali, termine

previsto a pena di decadenza, introdotto al comma 7 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La preventiva verifica delle domande ad opera dell'amministratore giudiziario, così come la possibilità per i creditori di controdedurre alle conclusioni rassegnate e di produrre nuovi documenti, agevola l'attività del giudice in udienza garantendo la speditezza della trattazione e riducendo i tempi dell'accertamento definitivo dei crediti, limitate ipotesi di un rinvio dell'udienza per esigenze istruttorie connesse e o conseguente alla necessità di produzioni documentali, nonché agevola soluzioni condivise tra le parti, nei limiti della disponibilità dei diritti, atte a ridurre le ipotesi di impugnazioni.

All'articolo 43 si introduce, nel primo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la previsione che nell'elenco nominativo dei ereditari anteriori al sequestro siano inseriti anche quelli ritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell'attività di impresa e per la conservazione del valore economico e sociale dell'azienda sequestrata, di cui al nuovo articolo 54-*bis*. Tali ultimi crediti pur esclusi dal procedimento di verifica di cui all'articolo 58, in quanto già soddisfatti, ove il giudice ne abbia autorizzato il pagamento in ragione della riscontrata essenziale strumentalità, devono essere comunque inseriti dall'amministratore nell'elenco dei creditori, per consentire a tutti gli altri creditori la verifica dei presupposti del trattamento preferenziale ricevuto e la conseguente possibilità di impugnare il provvedimento del giudice che ne ha autorizzato il pagamento, nei modi e nei termini previsti all'articolo 59, comma 6, per le impugnazione dei crediti ammessi o esclusi dal passivo.

L'articolo 44 modifica l'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo al comma 5 che la possibilità di presentare domande tardive solo entro il limite temporale di un anno dal decreto di esecutori età dello stato passivo

emanato all'esito della verifica delle domande tempestive. L'ammissibilità della domanda tardiva presuppone che il creditore provi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile nel termine assegnato. Non è stata prevista per la fase della verifica dinanzi al giudice delegato la difesa tecnica, obbligatoria invece in ogni caso di impugnazione dinanzi al tribunale.

L'articolo 45 modifica l'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e prevede che nel giudizio di impugnazione non sono ammesse prove nuove se non sopravvenute. Nel giudizio di impugnazione viene ridotta la possibilità di attività istruttoria in ragione dell'operato ampliamento del contraddittorio alla fase preliminare all'udienza di verifica.

Gli articoli 46 e 47 introducono delle rilevanti modifiche all'attività di liquidazione dei beni e al progetto di pagamento disciplinate agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La fase della vendita e del riparto viene devoluta integralmente all'Agenzia che vi provvede dopo che la confisca è divenuta irrevocabile. Viene ribadito il criterio di sussidiarietà della vendita dei beni al solo caso in cui la liquidità di cui si dispone risulti insufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori. Al fine di evitare che si verificano situazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valore a fonte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto, è stato prevista la possibilità, al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che l'Agenzia possa differire la vendita ad un momento successivo ove confidi di reperire le risorse necessarie dalla gestione del patrimonio. È stato previsto che sia l'Agenzia a predisporre il progetto del piano dei pagamenti da sottoporre all'attenzione dei creditori che potranno presentare le loro osservazioni. Il piano di pagamento può essere impugnato dai creditori dinanzi al giudice civile. Si tratta, infatti, dell'accer-

tamento di un diritto, che se pur trova il suo presupposto nel procedimento di prevenzione, prescinde da esso, inserendosi nel rapporto tra l'Agenzia, tenuta al pagamento, ed il creditore che in ragione della titolarità del credito ammesso al passivo, rapporto estraneo alla procedura di prevenzione. L'eventuale successivo giudizio di opposizione di natura civile si svolge con rito camerale nelle forme del procedimento sommario di cui all'articolo 702-bis e seguenti del codice di procedura civile dinanzi alla corte d'appello del distretto di competenza del giudizio presupposto (di prevenzione o penale). In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendosi all'assegnazione di quelle non controverse. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento la proposta opposizione sospende l'esecutività dei pagamenti.

Gli articoli 48 e 49 apportano modifiche agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disciplinando i rapporti tra procedure di prevenzione e fallimento. Viene sfolta la disciplina di cui agli articoli 63 e 64, escludendo che il giudice del fallimento proceda alla verifica di buona fede dei crediti come previsto da una norma vigente ma unanimemente criticata da dottrina e operatori sia del diritto fallimentare sia del diritto di prevenzione; si stabilisce che i beni sottoposti a sequestro, sia nell'ipotesi di fallimento dichiarato prima del sequestro, sia nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo il sequestro, sono esclusi dalla massa attiva del fallimento ed in conseguenza l'accertamento dei crediti connessi a diritti su di essi gravanti sono devoluti in via esclusiva alle valutazioni del giudice delegato della prevenzione attraverso il procedimento di verifica della buona fede ai sensi degli articoli 52 e seguenti. Così che ove già verificato in sede fallimentare i crediti inerenti a beni confiscati, dovranno essere nuovamente accertati dal giudice della prevenzione, nel rispetto per altro del principio della valenza endoprocessuale dell'am-

missione al passivo. I crediti esclusi dall'accertamento del passivo in sede fallimentare si identificano in quelli che realizzano cause legittime di prelazione sui beni sottoposti a sequestro (in particolare diritti reali di garanzia o privilegi speciali). È consentito all'amministratore qualora ne ricorrano i presupposti e le finalità di procedere alla ristrutturazione dei debiti delle imprese sequestrate avvalendosi degli strumenti e delle procedure di negoziazione della crisi oggi in vigore.

Gli articoli 54, 55, 56, 57 modificano gli articoli 110, 111, 112, 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono ridisegnati profilo, competenze e poteri dell'Agenzia.

L'articolo 54 modifica l'articolo 110. In ragione del profilo più articolato dell'Agenzia la stessa viene posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio quale luogo di sintesi tra più Ministeri interessati, e, conseguentemente, la sola sede legale viene fissata a Roma mentre la sede secondaria (e operativa) rimane a Reggio Calabria (comma 1). Le attribuzioni, prima, esclusive del Ministro dell'interno migrano, ora, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 111 comma 2, comma 4, comma 5, 112 comma 1). Si ampliano e si dettagliano inoltre i compiti dell'Agenzia. È modificata la lettera a) del comma 2, sono specificati e ampliati i dati che l'Agenzia deve acquisire tramite il suo sistema informativo, si specifica che i flussi informativi corrono in modalità bidirezionale con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia e di Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli Amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 233, al fine di avere un costante monitoraggio dei dati relativi alla «vita» (stato, consistenza, criticità, destinazione, assegnazione) dei beni se-

questrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione. Sono modificate la lettera *b*) e la lettera *c*) del comma 2 ove si specifica che tanto per i beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione che per i beni oggetto di sequestro e confisca penale in senso lato, l'ausilio all'autorità giudiziaria è finalizzato a rendere possibile, fin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni, alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lasciando al giudice delegato l'individuazione, nel caso concreto, del modalità più idonee. Sono modificate le lettere *c*) e *d*) del comma 2 ove si prevede che all'Agenzia è attribuita in via esclusiva l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati in via definitiva in esito a procedimenti di prevenzione, penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione penale.

L'articolo 55 modifica l'articolo 111. È previsto che il Direttore dell'Agenzia sia scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza specifica almeno quinquennale nella gestione dei beni e delle aziende e, fermo tale requisito, tra prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. È ampliata la composizione del Consiglio direttivo con l'inserimento di un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione. È istituito il Comitato consultivo e di indirizzo, presieduto dal Direttore dell'Agenzia e composto da: un esperto in materia di politica di coesione territoriale; da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei fondi del PON sicurezza, del Ministero

dell'istruzione, università, ricerca, delle regioni, dei comuni, delle associazioni potenzialmente destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), questo ultimo nominato sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, da rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle cooperative, delle associazioni, dei datori di lavori. È previsto che possono essere chiamati a partecipare al Comitato i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo e di indirizzo, per i quali non è previsto compenso, sono stati individuati con riguardo alle competenze professionali e alle esperienze lavorative utili e necessaria per la migliore utilizzazione, assegnazione, destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il Comitato è stato pensato come laboratorio propulsivo per il concreto perseguimento delle finalità istituzionali di destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati (comma 5).

L'articolo 56 modifica l'articolo 112. È modificato il comma 1 sulle attribuzioni degli organi dell'Agenzia nella parte in cui si prevede che il Direttore debba convocare, con frequenza periodica, il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo e di indirizzo, che riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede all'attuazione delle linee guida interne e degli indirizzi di cui l'Agenzia si dota per l'ausilio all'autorità giudiziaria e per la destinazione dei beni. È modificato il comma 2 ove si prevede che l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino alla confisca definitiva, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva fino alla destinazione dei beni, che provvede, in via esclusiva, sulla destinazione dei beni. È modificato il comma 3 nella parte in cui prevede che l'Agenzia, per l'attuazione dei suoi compiti, si avvale delle prefetture territorialmente competente, che i prefetti costituiscono, senza

maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti, associazioni per questioni di rispettivo interesse. È previsto che il prefetto, in relazione ai compiti dell'agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, può essere autorizzato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario. È modificato il comma 4 laddove si prevede che le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Agenzia sono adottate previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo. Sono poi previsti i nuovi e più articolati compiti dell'Agenzia laddove, integrando la normativa vigente, si prevede che, con delibera del Consiglio direttivo l'Agenzia: *a)* utilizza i flussi di informazioni acquisiti tramite il suo sistema informativo per facilitare la collaborazione ed il dialogo tra amministratori giudiziari e coadiutori su tutto il territorio nazionale in modo da incentivare la prosecuzione o l'instaurazione di rapporti commerciali tra imprese sequestrate o confiscate; *b)* presta, ove richiesta, supporto all'amministratore giudiziario per effettuare l'analisi aziendale e verificare l'effettiva possibilità di prosecuzione dell'impresa o di ripresa dell'attività imprenditoriale o, viceversa, per avviare la procedura di liquidazione o di ristrutturazione del debito; *c)* supporta l'amministrazione giudiziaria nell'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa stipulando protocolli con le associazioni di categoria e le strutture interessate o avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture; *d)* emana le linee guida interne per fornire ausilio all'autorità giudiziaria nella fase di gestione e per l'attività di destinazione dei beni con riguardo a quanto necessario per salvaguardare il valore patrimoniale e i livelli, occupazionali dei beni aziendali, per

incrementare la redditività dei beni immobili e agevolarne la devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri prevedendo anche un'assegnazione provvisoria; *e)* predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e la Banca di Italia la rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate e confiscate.

È modificato il comma 6 dedicato ai compiti del Comitato consultivo e di indirizzo a cui si assegna il compito di: *a)* esprimere il parere sugli atti di cui al comma 4; *b)* esprimere proposte e fornire elementi per agevolare l'interazione fra amministratori giudiziari o per verificare, se richiesto dell'amministratore giudiziario e previo parere del giudice delegato, la disponibilità degli enti e delle cooperative che ne hanno titolo a prendere in carico immobili che non facciano parte di compendi aziendali, fin dalla fase del sequestro; *c)* esprimere pareri su specifiche questioni che riguardano la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 57 modifica l'articolo 113. È modificato il comma 1, lettera *a)*, ove si prevede, espressamente, che il personale dell'Agenzia sia selezionato con riguardo alla specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei. Si intende imprimere, per tale via, alle risorse umane dell'Agenzia una configurazione decisamente ed univocamente orientata verso la capacità di fornire concreto ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni fino alla definitività del provvedimento di confisca, di immaginare concreti scenari per la destinazione a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati al fine di dare contenuto reale al circuito virtuoso che vede nella restituzione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali una medicamentosa sutura, una feconda riparazione della ferita che il crimine e il delitto arrecano alla collettività.

Accanto all'articolato di modifica del codice antimafia, in relazione a tutte le innova-

zioni legislative che presuppongono un aumento di spesa, il disegno di legge propone disposizioni di delega al Governo che hanno ad oggetto la specifica tematica della tutela dei livelli occupazionali all'interno delle aziende in sequestro, nonché le problematiche inerenti l'accesso al credito ed il finanziamento della riorganizzazione delle aziende sottratte alla criminalità. Gli obiettivi delle norme di delega possono così sintetizzarsi:

- prevedere strumenti che consentano all'azienda sequestrata e confiscata - dotata di una reale capacità economica - di neutralizzare, o attutire, l'incidenza negativa del venire meno, al momento del sequestro, di volani illeciti che fino a quel momento avevano garantito e agevolato la presenza di quell'azienda sul mercato (ampio accesso a liquidità di incerta o illecita provenienza, abbattimento dei costi della legalità per la sistematica violazione della norme in materia fiscale, tributaria, di tutela previdenziale, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, impiego di manodopera irregolare, capacità di acquisire spazi di mercato non in forza di capacità imprenditoriale ma grazie alla caratura criminale del proposto);

- prevedere che le misure e gli strumenti di sostegno alle aziende sequestrate o confiscate abbiano applicazione limitata nel tempo, fino alla destinazione delle aziende;

- prevedere che la richiesta di accesso alle misure e agli strumenti di sostegno alle imprese sia formulata solo ove sia approvato dal tribunale il programma di prosecuzione o ripresa dell'impresa;

- in considerazione della presumibile contrazione, dopo il sequestro, del fatturato dell'azienda, del presumibile aumento dei costi in caso di emersione di lavoro irregolare, nonché dei costi necessari per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevedere la possibilità che l'impresa sequestrata abbia accesso, ove necessario, alla cassa integra-

zione e alle altre forme di ammortizzatori sociali previste per le aziende sottoposte a procedure concorsuali;

- escludere dall'accesso a tali forme di ammortizzatori sociali i lavoratori portatori di un'autonoma pericolosità sociale (i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni), il proposto, nonché i familiari (coniuge, parenti, affini e persone conviventi) che abbiano avuto un ruolo concreto nella gestione dell'azienda e non si siano limitati a un'attività meramente esecutiva nonché coloro che hanno svolto attività di gestione e che, dunque, avevano un rapporto fiduciario con il proposto;

- prevedere che i datori di lavori che diano opportunità di occupazione ai dipendenti delle aziende sequestrate o confiscate, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo e non rientrino tra i lavoratori per i quali è escluso l'accesso agli ammortizzatori sociali, fruiscano di sgravi contributivi;

- prevedere che coloro i quali effettuino acquisti dalle aziende sequestrate o confiscate fruiscano di una riduzione dell'aliquota IVA;

- prevedere che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte a gestione giudiziale;

- al fine di rimediare alla crisi di liquidità causata dalla frequente revoca degli affidamenti bancari in conseguenza del sequestro, istituire un fondo di garanzia strutturato in una sezione di garanzia per la continuità e per l'accesso al credito bancario e in una sezione per gli investimenti necessari a tute-

lare la salute e la sicurezza dei lavoratori, a sostenere gli investimenti e gli interventi di ristrutturazione aziendale, a promuovere misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui all'articolo 43-bis;

- prevedere che l'accesso al fondo possa essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e solo dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-ter e 1-quater;

- prevedere che le condizioni di accesso e di utilizzo dei finanziamenti siano stabilite con decreto del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze;

- prevedere che il fondo sia costituito ed alimentato, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, per altra parte con un contributo a carico degli istituti bancari, per una terza parte con un contributo della Cassa depositi e prestiti;

- prevedere che le somme erogate per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale siano restituite usufruendo di un tasso agevolato e che in ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal fondo e che in tal caso l'Erario sia garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni del proposto;

- prevedere che l'amministratore giudiziario, verificati, i contratti di lavoro, compatibilmente con il piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziale

ria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56; che siano previsti sgravi contributivi e un credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; escludere la possibilità di cumulo dei predetti benefici;

- prevedere che le risorse da destinare al finanziamento delle misure di cui si è detto siano reperite nel Fondo unico giustizia secondo termini e modalità la cui determinazione è affidata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro;

- tracciare una cesura netta fra la gestione giudiziale e quella prima affidata al proposto, prevedendo che, dopo l'approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa l'azienda ora abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che, a decorrere dalla medesima data, non abbiano effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

- prevedere che le cooperative dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate, che hanno colto l'opportunità connessa alla confisca di prevenzione, che hanno riconosciuto il valore fortemente simbolico di un gruppo di lavoratori, prima dipendenti di imprese prosperate nell'illegalità, che optano, nettamente, per lo Stato trasformandosi, a loro volta, in imprenditori nel rispetto della legge, parte fieramente attiva nel percorso di reinserimento dell'impresa nel circuito della legalità, e che da questo traggono opportunità di lavoro, di benessere per sé e le loro famiglie, abbiano titolo preferenziale nell'accesso alla serie di contributi ed incentivi economici che potranno essere meglio specificati in attuazione della delega.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-*ter* e 418 del codice penale»;

b) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dal medesimo articolo 6, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»;

c) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale che rientrino nelle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma».

Art. 2.

(Titolarità della proposta. Competenza)

1. All'articolo 5 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi secondo e terzo del codice di procedura penale,»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo o del distretto sono attribuite altresì al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate altresì dal procuratore della Repubblica proponente».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i) e l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione,

le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente».

4. Dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali».

Art. 3.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Dopo l'articolo 5 del codice è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)*. - 1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al Procuratore distrettuale perché formuli il proprio parere entro dieci giorni dalla data della comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può: integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente; formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale; segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».

Art. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. All'articolo 6, comma 2 del codice, le parole: «più Province» sono sostituite dalle seguenti: «più Regioni».

Art. 5.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 7 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il Tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla data deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dal decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del collegio» sono soppresse e al secondo periodo dopo le parole: «prima della data predetta» sono inserite le seguenti: «e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta»;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo non rientrante nella circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte.

Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto».

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono inseriti, infine, i seguenti:

«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado,

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente, complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma *10-sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 6.

(Decisione)

1. All'articolo 8, comma 5 del codice, le parole: «o in una o più province» sono sostituite con le parole: «o in una o più Regioni», e le parole: « ,ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori», sono soppresse.

Art. 7.

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del codice, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in

cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Art. 8.

(Titolarità della proposta)

1. All'articolo 17, comma 1, del codice la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «devono», e dopo le parole: «ove dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

1. All'articolo 18, comma 3 del codice sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od as-

sociazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26».

Art. 10.

(Indagini patrimoniali)

1. All'articolo 19, comma 4 del codice, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Essi possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

Art. 11.

(Sequestro)

1. All'articolo 20 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «è stata presentata la proposta»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

Art. 12.

(Esecuzione del sequestro)

1. All'articolo 21 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «la polizia giudiziaria» e le parole: «con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura di cui all'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

Art. 13.

(Provvedimento d'urgenza)

1. All'articolo 22, comma 1, secondo periodo del codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis», e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti pa-

role: «, previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis».

Art. 14.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 23, comma 4 del codice le parole: «o personali» sono sostituite dalle seguenti: «o di garanzia».

Art. 15.

(Confisca)

1. All'articolo 24 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

Art. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni)

1. All'articolo 27 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello, qualora riconosca l'incompetenza territoriale del tribunale e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione, annulla il decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

2-*quinqies*. Se la corte d'appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente codice».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla mede-

sima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva».

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti».

Art. 17.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 18.

*(Rapporti con sequestro e confisca disposti
in seno a procedimenti penali)*

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la custodia giudiziale dei beni sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «i beni sequestrati»; le parole: «e provvede alla nomina di un nuovo custode» sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario» e le parole: «salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole: «ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale» sono sostituite dalle parole: «ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvare con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III sono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del presente codice».

Art. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)

1. Al libro I, titolo II, capo IV del codice, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)*. 1. Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».

Art. 20.

(Cauzione. Garanzie reali)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo del codice, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 21.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)

1. L'articolo 34 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltra-

zione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *i-bis*), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta, dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di

commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7 il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o che ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

Art. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al libro I, titolo II, capo V del codice, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario di cui al comma 1 è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli

esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dalla data

del deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera *b*), nelle forme previste dal comma 5:

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera *b*), sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 23.

(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 35 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

b) al comma 2 dopo le parole: «amministratori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dai pubblici uffici» sono inserite le seguenti: «o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; dopo le parole: «o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono»;

e) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi».

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 43».

Art. 24.

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 36 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla data della ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 25.

(Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 37, comma 3 del codice dopo le parole: «escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende» sono inserite le seguenti: «e dalla amministrazione dei beni immobili» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».

Art. 26.

(Compiti dell'Agenzia)

1. All'articolo 38 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con la autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione con-

dotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla data della comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

Art. 27.

(Assistenza legale alla procedura)

1. All'articolo 39 del codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Ai fini di cui al comma 1, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 28.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112».;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Art. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 36, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestatato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-*ter*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-*quater*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-*quater*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale con la sola partecipazione del pub-

blico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-*quinquies*. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecimes* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482-*ter* del codice civile».

c) al comma 5 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico».

d) al comma 6, alinea, dopo le parole: «Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie» sono inserite le seguenti: «l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e», e alla lettera b) le parole: «, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».

Art. 30.

*(Disciplina delle spese,
dei compensi e dei rimborsi)*

1. All'articolo 42, comma 4 del codice, le parole: «articolo 35, comma 8» sono sostituite dalle parole: «articolo 35, comma 9».

Art. 31.

(Rendiconto di gestione)

1. All'articolo 43 del codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 32.

(Gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 44 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche in via non definitiva» sono inserite le seguenti: «, in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali,»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 33.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

1. All'articolo 45, comma 1 del codice, dopo le parole: «a seguito della» sono inserite le seguenti: «irrevocabilità del provvedimento di».

Art. 34.

(Restituzione per equivalente)

1. All'articolo 46 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assegnati per finalità istituzionali» sono inserite le seguenti: «assegnati per finalità istituzionali»;

b) al comma 2 le parole: «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Art. 35.

(Procedimento di destinazione)

1. All'articolo 47, comma 2, secondo periodo del codice, le parole: «dall'approvazione del progetto di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4».

Art. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. All'articolo 48, comma 3 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;

b) alla lettera c), primo periodo le parole: «della provincia o» sono soppresse, e al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono in-

serite le seguenti: «e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro».

Art. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici)

1. All'articolo 51, comma 2 del codice le parole: «è tassato» sono sostituite dalle parole: «è determinato ai fini fiscali».

Art. 38.

(Diritti dei terzi)

1. All'articolo 52 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5».

Art. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale)

1. All'articolo 53, comma 1 del codice le parole: «risultante dalla stima redatta dall'amministratore» sono sostituite dalle parole: «risultante dal valore di stima».

Art. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

1. Dopo l'articolo 54 del codice è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti».

Art. 41.

(Azioni esecutive)

1. All'articolo 55 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero diritti reali o personali di godimento» sono inserite le seguenti: «o di garanzia», e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 23 e 57» sono aggiunte, infine, le seguenti: «; il

giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Art. 42.

(Rapporti pendenti)

1. All'articolo 56 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti,» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito»;

b) al comma 4 le parole: «In caso di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed», e le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono soppresse.

Art. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

1. All'articolo 57 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei creditori con» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

b) al comma 2, le parole: «non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni» e le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi».

Art. 44.

(Domanda del creditore)

1. All'articolo 58 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «dalla definitività del provvedimento di confisca» sono sostituite dalle parole: «dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applica l'articolo 59»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

Art. 45.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)

1. All'articolo 59 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti», e dopo la parola: «esponendo» è inserita la seguente: «succintamente»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 46.

(Liquidazione dei beni)

1. All'articolo 60 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia, procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

c) al comma 4 le parole: «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

1. All'articolo 61 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

e) al comma 8, le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia».

Art. 48.

*(Dichiarazione di fallimento
successiva al sequestro)*

1. All'articolo 63 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 le parole: «Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca», e dopo le parole: «anche su iniziativa del pubblico ministero» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifica-

zioni, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48 del presente codice».

Art. 49.

*(Sequestro successivo
alla dichiarazione di fallimento)*

1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, devono riassumere il giudizio»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione,

sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61»;

e) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.

Art. 50.

(Altre sanzioni penali)

1. All'articolo 76, comma 6 del codice dopo le parole: «all'articolo 34, comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b), e comma 9, numero 2)».

Art. 51.

(Registro delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1 del codice il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, allegandone copia».

Art. 52.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 91 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88, estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva».

Art. 53.

*(Poteri di accesso
e accertamento del prefetto)*

1. All'articolo 93 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7 le parole: «ove lo ritenga utile,» sono soppresse.

Art. 54.

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 110 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ha la sede principale» sono inserite le seguenti: «in Roma, la sede secondaria», e le parole: «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «acquisizione» sono inserite le seguenti: «, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, in particolare»;

2) alla lettera *b*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»;

3) la lettera *c*) è così sostituita:

«*c*) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48 comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»;

4) alla lettera *d*) dopo le parole: «amministrazione e destinazione dei beni» è inserita la seguente: «definitivamente»;

5) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;».

Art. 55.

(Organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 111 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) il Comitato consultivo di indirizzo»;

b) al comma 2, le parole da: «Il Direttore» fino a «della Repubblica» sono sostituite

tuite dalle seguenti: «Il Direttore è scelto tra soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende, nell'ambito delle seguenti figure professionali: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità», e le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

5-ter. Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spetta alcun compenso.»;

g) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 56.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera *d*), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.»;

b) al comma 2, le parole: «all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in seque-

stro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, dopo le parole: «L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo»;

2) le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una asse-

gnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera *b*);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *b*);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

m-bis) adotta un regolamento di organizzazione interna»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), a prendere in carico i beni immobili che non fac-

ciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria».

Art. 57.

*(Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei».

Art. 58.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l'articolo 118 del codice, sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis. - *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).* 1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interes-

sato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta".

Art. 118-ter. - (*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*). 1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni, ovvero sono individuati collegi, che trattino in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura"».

Art. 59.

(*Deleghe al Governo per la modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un decreto legislativo di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di protezione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato:

a) previa una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;

b) regolarizzando l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* del presente comma con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) realizzando l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo modifica la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinandola e armonizzandola in modo organico con le disposizioni della presente legge aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) che le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché di quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicu-

rezza, possano essere richieste solo previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29 della presente legge;

b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, possa applicarsi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

e) che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) che la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipen-

denti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) che sia data comunicazione al Prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;

h) che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b);

i) che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41-bis comma 1 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla destinazione o alla vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministero dell'economia e finanze un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il Fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;

4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera *b*);

o) che il Fondo di cui alla lettera *n*) sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

p) che il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo di cui alla lettera *n*) e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*ter* e 1-*quater* del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

q) che le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo di cui alla lettera *n*) siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b*), comma 4 e comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti, prevedendo per la restituzione, un tasso agevolato;

r) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo di cui alla lettera n), e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'E-rario;

s) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

t) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

u) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

v) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera s), l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché a decorrere dalla medesima data non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria della azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

z) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientrino tra i casi di cui alla lettera b) del presente comma; che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera b) del presente comma;

aa) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da *ex* lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in armonia con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, con la presente legge delega e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giu-

diziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;

b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera *b)* e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera *a)*.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-*bis* del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

